



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Giampiero Maria Gallo	Consigliere
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario, relatore
Anna Peta	Primo Referendario
Lucia Marra	Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

nell'adunanza del 16 dicembre 2025;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE la propria deliberazione n. 100 del 15 maggio 2025, con le quali è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2025, prevedendo l'esame del rendiconto 2024 degli enti locali;

Vista l'ordinanza n. 17 del 6 giugno 2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2024, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2025/INPR del 27 febbraio 2025;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2024, con i necessari adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare la riforma introdotta con il d. lgs. 118/2011;

VISTA la nota n. 2810 del 15 maggio 2025 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nei sistemi Con.Te e LimeFit. dei questionari relativi al rendiconto della gestione finanziaria 2024;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di RUFINA (FI)** in ordine al rendiconto 2024;

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle osservazioni e dei chiarimenti che l'ente ha prodotto, con nota del 11 dicembre 2025 (prot. Sez. n. 8575/2025) in relazione alle irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella nota di osservazioni del Magistrato istruttore inviata in data 5 dicembre 2025 con prot. n. 8510;

CONSIDERATO che l'ente ha chiesto di partecipare all'adunanza del 16 dicembre 2025;

CONSIDERATO che in adunanza pubblica sono intervenuti i rappresentanti dell'Ente nelle persone del Signor Sindaco, Daniele Venturi, e del Responsabile del Servizio Finanziario, Francesco Tonelli i quali, oltre a confermare quanto già espresso con le note acquisite agli atti, hanno formulato ulteriori osservazioni per specificare quanto rappresentato nelle controdeduzioni;

VISTA l'ordinanza n. 31/2025 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore, Primo ref. dott.ssa Rosaria Di Blasi;

FATTO E DIRITTO

Si premette che il controllo di legalità finanziaria intestato alla Corte dei conti, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, si inquadra nella cornice delineata dall'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012. La norma prevede, al comma 1, l'esame da parte delle Sezioni regionali di controllo dei rendiconti degli enti locali, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Il comma 3 del medesimo art. 148-bis Tuel prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno.

Tenuto conto di tale cornice normativa, la Sezione svolge le attività di controllo secondo i parametri predefiniti nella propria deliberazione n. 171/2014, citata in premessa, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell'esercizio 2024, con le integrazioni connesse al mutato quadro normativo.

Va infine considerato che l'esame dei rendiconti mira a segnalare non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente

1. La Sezione ha analizzato, ai sensi degli articoli 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 e 148-bis Tuel, il rendiconto 2024 del **Comune di Rufina (FI)**, come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, inviata tramite l'applicativo LimeFit, nei prospetti integrativi richiesti dalla Sezione e negli atti acquisiti con l'istruttoria, tramite il sistema applicativo Con.Te.

Successivamente è stato avviato il confronto istruttorio, mediante richiesta di chiarimenti relativi ad alcuni aspetti finanziari e gestori (nota prot. n. 7729 del 22 ottobre 2025).

Il Comune, con le note acquisite dalla Sezione con prot. n. 8075 del 5 novembre 2025 e n. 8454 del 2 dicembre 2025, forniva le precisazioni richieste.

2. L'esame ha riguardato vari profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, concentrandosi, in particolare, sulle irregolarità ritenute maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale.

Considerate le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, l'esame si è basato sui dati contabili sinteticamente rappresentati dall'ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia dall'analisi dei fatti gestionali sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale ed analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione. Aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche.

Come previsto nel programma di attività di controllo per il 2025, nell'ambito della predetta analisi, la Sezione ha condotto uno specifico approfondimento volto a verificare l'impiego (o in caso contrario l'iscrizione del corretto vincolo nel risultato 2024) delle risorse aggiuntive erogate dallo Stato per il potenziamento dei servizi sociali, asili nido e trasporto scolastico disabili, nonché degli ulteriori trasferimenti aggiuntivi destinati al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità.

Il controllo è stato avviato tenendo conto delle risultanze della deliberazione di questa Sezione n. 38/2025/PRSE del 27 febbraio 2025 (dep. in data 12 marzo 2025), recante gli esiti dell'attività istruttoria effettuata sui rendiconti 2020 e 2021.

L'ente, a seguito di tale pronuncia, non ha adottato specifici atti consiliari volti alla rideterminazione dei risultati oggetto del controllo sui R2020 e 2021 e alla trasposizione di tali esiti sui rendiconti successivi (2022-2023 e 2024), ma ha tenuto conto - nell'atto di approvazione del rendiconto di gestione 2024 - dei differenziali accertati dalla Sezione.

Va precisato che, sugli esercizi finanziari 2022 e 2023, la Sezione non ha condotto una nuova e specifica valutazione istruttoria, salvo che per gli aspetti strettamente collegati all'andamento del saldo finanziario complessivo e agli effetti di trascinamento delle rideterminazioni operate sui precedenti esercizi. Il risultato di amministrazione del 2022 accertato dall'ente evidenzia, tuttavia, il pieno riassorbimento del disavanzo da passaggio di metodo nel calcolo del FCDE.

Il rendiconto 2024, le cui risultanze sono state approvate con la delibera di Consiglio comunale n. 27 del 13 maggio 2025, è stato esaminato dalla Sezione che rileva le irregolarità di seguito indicate.

3. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2024

3.1 OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Preliminarmente è utile evidenziare che l'ente, in sede di approvazione del rendiconto 2019, aveva accertato un disavanzo di amministrazione complessivo pari a 285.121,72 euro, qualificato, per una quota - pari a 162.127,55 euro - quale disavanzo derivante dal passaggio di metodo nel calcolo del FCDE. La restante quota, pari a 122.994,17 euro, era stata invece qualificata come disavanzo di natura gestionale.

Successivamente, il Consiglio comunale, con la delibera consiliare n. 44 del 16 luglio 2020, ha disposto il finanziamento della quota di disavanzo riferibile al passaggio di metodo nel calcolo FCDE, ai sensi dell'art. 39 quater del DL 162 /2019, a decorrere dall'esercizio 2021, in 15 rate annuali e costanti di 10.808,50 euro. Mentre, con riferimento all'ulteriore quota di disavanzo di natura gestionale, il consiglio comunale ne ha disposto il finanziamento, in tre esercizi, ai sensi dell'art. 188 del TUEL.

A seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2020 e del controllo effettuato dalla Sezione sulle risultanze di quell'annualità, il risultato di amministrazione è stato definito in disavanzo per 289.039,76 euro, di cui 162.127,55 riconducibili al passaggio di metodo nel calcolo del FCDE.

Al termine dell'esercizio 2021, come indicato nella delibera di questa Sezione n. 38/2025/PRSP il risultato di amministrazione è stato rideterminato evidenziando un disavanzo di amministrazione di 58.526,08 euro.

Tenuto conto della qualificazione del disavanzo 2020 e del piano di rientro adottato dall'ente, relativo alla copertura del disavanzo approvato con il rendiconto 2019, il disavanzo 2021 è stato qualificato come interamente riferibile al passaggio di metodo nel calcolo del FCDE.

3.2 CONTROLLO SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2024

La gestione complessiva dell'esercizio 2024 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo formale di amministrazione pari a 4.641.001,29 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo, l'ente ha determinato le quote accantonate (fondo crediti di dubbia esigibilità per 2.953.944,97 euro, fondo contenzioso per 3.000,00 euro, fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco per 2.225,77 euro, fondo per le perdite delle società partecipate per 174,74 euro e altri fondi per rischi e spese future per 145.711,91 euro) la parte vincolata (1.546.679,44 euro) e quella destinata ad investimenti (9.795,15 euro), accertando un disavanzo di amministrazione effettivo pari a 20.530,69 euro.

Le quote accantonate, vincolate e destinate e il saldo finale della quota disponibile sono stati definiti dall'ente tenendo conto dei rilievi formulati dalla Sezione in esito al controllo monitoraggio sui rendiconti 2020 e 2021.

L'ente, come evidenziato in premessa, non ha adottato specifici atti consiliari volti alla rideterminazione dei risultati oggetto del controllo sui R2020 e 2021 e alla trasposizione di tali esiti sui rendiconti successivi (2022-2023 e 2024), ma ha tenuto conto - nell'atto di approvazione del rendiconto di gestione 2024 - dei differenziali accertati dalla Sezione. In tale sede l'ente, infatti, ha rappresentato che *"a seguito di Deliberazione 38/2025/PRSP la Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti ha evidenziato la necessità di rideterminare per l'esercizio 2021 la componente vincolata per la differenza di € 7.472,71. Preso atto che di tale quota già nel 2022 si è provveduto alla copertura con fondi propri per un importo pari ad € 3.050,00, si rende necessario provvedere in sede di rendiconto 2024 all'apposizione di un vincolo di legge in parte capitale per € 4.418,71 che pertanto questo Ente ha inserito nel prospetto A/2"*. Tale vincolo è stato riscontrato, effettivamente, nel prospetto A/2 allegato al rendiconto della gestione 2024.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa del risultato di amministrazione

Tabella n. 1

(valori in euro)

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	2024		
	Accertato dall'Ente delib. CC 27/2025	Rideterminazioni della Sezione	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	4.641.001,29	4.641.001,29	-
PARTE ACCANTONATA	3.105.057,39	3.105.057,39	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2023	2.953.944,97	2.953.944,97	-
Altri accantonamenti:	5.400,51	5.400,51	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	3.000,00	3.000,00	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	2.225,77	2.225,77	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	174,74	174,74	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	145.711,91	145.711,91	-
Fondo accantonamento rinnovo contrattuale	50.635,03	50.635,03	-
Fondo passività potenziali	95.076,88	95.076,88	-
Fondo garanzia debiti commerciali			-
Fondo altri accantonamenti			-
PARTE VINCOLATA	1.546.679,44	1.546.679,44	-
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	775.652,36	775.652,36	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	98.650,46	98.650,46	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	539.487,44	539.487,44	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	132.889,18	132.889,18	-
Altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	9.795,15	9.795,15	-
PARTE DISPONIBILE	- 20.530,69	- 20.530,69	-
Di cui:			
- Disavanzo derivante da passaggio di metodo nel calcolo del FCDE	20.530,69	0	20.530,69
- Disavanzo ordinario	0	20.530,69	20.530,69

Nella ricostruzione effettuata in sede istruttoria, il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2024 è stato confermato in 4.641.001,29 euro, così come la composizione interna del risultato di amministrazione e la conseguente quantificazione della quota disponibile, di segno negativo, pari a -20.530,69 euro.

È emerso, tuttavia, che l'ente non ha adottato alcun atto volto al finanziamento dello stesso ritenendo, nonostante quanto accertato in termini contabili, di trovarsi in una situazione di avanzo.

Nella delibera di approvazione del rendiconto 2024 l'ente ha previsto, a tal proposito, che *“Considerando che deve essere ancora ammortizzata una quota pari ad euro 118.893,55 derivante dal disavanzo della parte disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 di € 285.121[...], la parte di avanzo disponibile è pari ad euro 98.362,86”*.

La Sezione ritiene, invece, tale rappresentazione non coerente con una lettura corretta dei dati del rendiconto della gestione 2024 che evidenziano un disavanzo effettivo che, per le motivazioni sopra espresse, deve essere qualificato come disavanzo ordinario e l'amministrazione è tenuta ad assicurarne la copertura, nei tempi e con l'utilizzo delle risorse previste dall'art 188 TUEL.

In sede di contraddittorio l'ente con la citata nota prot. 8575/2025, ha ribadito quanto già emerso nell'ambito dell'istruttoria, indicando che *"In estrema sintesi il Magistrato Istruttore ha operato una diversa imputazione della componente "avanzo libero" del risultato di amministrazione 2024 rispetto a quella approvata dall'Ente.*

Il Magistrato Istruttore, nella sua opera di analisi, ha ricondotto l'importo della componente "avanzo libero", di euro -20.530,69, ad un disavanzo ordinario anziché al disavanzo da passaggio di metodo del calcolo FCDE.

Concordando con le osservazioni preliminari illustrate dal Magistrato Istruttore, si ritengono invece non condivisibili e pertanto si contestano, le ragioni della differente interpretazione sulla quota di "avanzo disponibile".

In dettaglio: il Comune di Rufina con la delibera consiliare n. 44/2020 ha qualificato una quota del disavanzo al 2019, pari a 162.127,55 euro, come interamente riconducibile al passaggio di metodo nel calcolo del FCDE, prevedendone il finanziamento a partire dal 2021 in 15 rate da 10.808,50 euro ciascuna. Il tutto in ossequio al disposto di cui all'art. 39 quater del D.L. 162/2019, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonché ai principi contabili generali applicati, di cui all'articolo 3, comma 16, D.lgs. 118/2011 e, infine, ai sensi dell'art. 188 D.lgs 267/2000".

L'ente, inoltre, ha ribadito che "Il fatto che nel Rendiconto 2024 l'Ente abbia accertato una situazione di avanzo pari a 98.362,86 euro, in presenza di una quota di disavanzo da passaggio di metodo nel calcolo del FCDE ancora da coprire (residuo al 2024 di Euro 118.893,55), non può far venir meno la rateazione straordinaria così come prevista dalla Legge e approvata dal Consiglio Comunale di Rufina con delibera n. 44/2020".

Il Collegio ritiene, invece, non accoglibili le controdeduzioni formulate dall'ente e conferma l'interpretazione della norma - proposta dal M.I. - secondo la quale il disavanzo derivante dal passaggio di metodo di calcolo del FCDE, accertato con il rendiconto 2019, è stato interamente riassorbito per effetto della gestione successiva che ha determinato una situazione di avanzo effettivo, al termine dell'esercizio 2022.

E' utile ricordare, a tal riguardo, il disposto del comma 1 dell'art. 39 quater del DL 162 /2019, secondo il quale *"Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti".*

Il Collegio sottolinea che la finalità della norma - di portata eccezionale - è quella di contenere il numero di enti in disavanzo al termine dell'esercizio 2019. Appare evidente, quindi, che la priorità del legislatore sia stata quella di "attenuare" l'impatto

del cambio di metodo sul bilancio degli enti locali, che rischiava di produrre una crisi finanziaria diffusa per molti di essi.

Il legislatore, in sostanza, ha tenuto conto del fatto che il maggior disavanzo può derivare non da un peggioramento strutturale della gestione, ma da un riallineamento contabile dell'accantonamento FCDE in sede di rendiconto 2019 e, per questo "disavanzo da transizione", ha consentito un rientro lungo, evitando che l'ente fosse spinto rapidamente verso procedure di riequilibrio.

In concreto, il comma persegue l'obiettivo di prevenire un picco di enti in precarietà/dissesto per effetto del cambio di metodo.

Se il maggior disavanzo dovesse essere recuperato in tempi brevi, infatti, molti enti sarebbero costretti a manovre drastiche (tagli di spesa/innalzamento entrate) con effetti immediati sui servizi. Il comma 1, infatti, qualifica quel maggior disavanzo e consente di ripianarlo in non più di 15 annualità, a decorrere dal 2021, in quote annuali costanti.

La norma, tuttavia, non fa venir meno la necessità di risolvere la situazione di disavanzo, nel più breve tempo possibile, qualora la gestione dell'ente, nel passaggio da un esercizio all'altro, determini la presenza di disponibilità finanziarie sufficienti.

La disposizione in esame, quindi, è preordinata, in via prioritaria, a contenere l'emersione di risultati di amministrazione negativi in sede di rendiconto, consentendo, in deroga al regime ordinario di cui all'art. 188 del TUEL, il finanziamento del maggior disavanzo su un orizzonte temporale più ampio, limitatamente ai casi in cui l'ente non disponga di adeguate capacità finanziarie per assicurarne l'integrale recupero secondo le scansioni temporali ordinarie.

Tale facoltà, tuttavia, non si traduce in una sospensione degli obblighi di riequilibrio, né attenua il principio della necessaria e tempestiva rimozione delle condizioni di squilibrio strutturale. La norma, infatti, nel temperare l'esigenza di sostenibilità finanziaria con quella di salvaguardia degli equilibri di bilancio, implicitamente sollecita l'ente ad accelerare il ripiano del disavanzo qualora, nel passaggio da un esercizio all'altro, la gestione evidenzi la presenza di risorse disponibili idonee a consentire un recupero anticipato rispetto al piano originariamente programmato.

La Sezione osserva che l'accertamento di una situazione di avanzo di amministrazione effettivo, al termine dell'esercizio 2022, presuppone la disponibilità di risorse libere ulteriori rispetto a quelle già considerate nel piano di finanziamento del disavanzo da passaggio di metodo nel calcolo del FCDE. Situazione che, alla luce delle considerazioni di cui sopra, ne impone l'utilizzo per assicurare il tempestivo riassorbimento del disavanzo esistente.

Rileva, altresì, la Sezione che il risultato di amministrazione accertato al termine dell'esercizio e rappresentato nel prospetto ministeriale allegato al rendiconto, incorpora elementi riferibili anche alle precedenti gestioni quali il saldo di cassa al 1° gennaio e i residui attivi e passivi.

Da ciò consegue che in risultato di amministrazione così determinato, qualora siano state correttamente definite le quote accantonata vincolata e destinata a investimenti, descrive e rappresenta la situazione finanziaria effettiva dell'ente.

Alla luce delle considerazioni che precedono la Sezione ritiene non conformi ai principi contabili e alla normativa vigente le rettifiche operate dall'ente sul risultato di amministrazione relativo agli esercizi 2022, 2023 e 2024 sia con riferimento, alla modalità di determinazione del risultato, sia in ordine alla possibilità di un suo utilizzo nelle gestioni successive in difformità dai criteri stabiliti dall'ordinamento contabile. Ciò, infatti, potrebbe condurre, nei successivi esercizi, al finanziamento di spese in assenza di effettive risorse disponibili, con potenziale compromissione degli equilibri finanziari di parte corrente e complessivi

Tenuto conto, complessivamente, di quanto emerso dall'attività istruttoria, il Collegio ritiene, quindi, di confermare le risultanze di rendiconto nei termini accertati dall'ente che ha quantificato, nella delibera consiliare n. 27/2025, la componente libera del risultato di amministrazione accertando un disavanzo contabile di 20.530,69 euro.

Ai fini della corretta qualificazione del disavanzo accertato al termine del 2024, invece, occorre tenere in debita considerazione:

- che l'ente, con la delibera consiliare n. 44/2020, ha qualificato una quota del disavanzo al 2019, pari a 162.127,55 euro, come interamente riconducibile al passaggio di metodo nel calcolo del FCDE prevedendone il finanziamento a partire dal 2021, in 15 rate da 10.808,50 euro;
- che l'ente, con l'approvazione del risultato di amministrazione 2022 ha accertato una situazione di avanzo pari a 91.910,68 euro (delibera del Consiglio comunale n. 20 del 27 aprile 2023), dalla quale si evince il completo riassorbimento del disavanzo pregresso, accertato al termine del 2021.

La Sezione, conseguentemente, ritiene che il piano di finanziamento del disavanzo da passaggio di metodo nel calcolo del FCDE adottato dall'ente abbia esaurito la sua efficacia, in quanto l'ente, al termine del 2022, ha dato completa copertura al disavanzo emerso, a fine 2019.

Per quanto rappresentato dai documenti contabili approvati dall'ente e, successivamente riscontrato con l'attività istruttoria, la situazione finanziaria dell'ente, al termine dell'esercizio 2024, è di disavanzo sostanziale, da qualificarsi come disavanzo ordinario da ripianare secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art. 188 del TUEL.

Accertata la non corretta procedura di finanziamento del disavanzo accertato al termine dell'esercizio 2024, la Sezione richiede l'adozione di apposita delibera consiliare, ai sensi dell'art. 148 bis, terzo comma, del Tuel, finalizzata alla corretta programmazione del ripiano del disavanzo e al ripristino di una gestione finanziaria conforme ai principi dell'ordinamento contabile.

4. MODALITA' DI UTILIZZO PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA

All'esito del controllo, la Sezione richiama l'attenzione sulle modalità di utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

L'ente, nel dettagliare le spese finanziate mediante i proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui all'art. 142 del Codice della strada, ha incluso anche quelle afferenti alle "spese postali su sanzioni".

Dall'approfondimento istruttorio svolto è emerso, altresì, che la voce di entrata indicata dall'ente come "accertamento della sanzione" ricomprende anche gli importi richiesti ai trasgressori a titolo di rimborso delle spese di postalizzazione sostenute.

Tali rimborsi, pertanto, risultano essere contabilizzati, in entrata, unitamente all'importo della sanzione amministrativa irrogata nei confronti del cittadino.

In sostanza, l'ente, da un lato, ha incluso tra le spese finanziate ai sensi dell'art. 208 del Codice della strada anche quelle relative alla postalizzazione delle sanzioni e, dall'altro, ha ricompreso nell'importo accertato a titolo di sanzione, contabilizzandole in entrata, anche le somme richieste ai trasgressori a titolo di rimborso delle spese di notifica.

La Sezione evidenzia, a tal proposito, che le "spese postali su sanzioni" non rientrano tra le tipologie di spesa finanziabili con i proventi delle multe. Sul punto, la Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 1/2019, ha chiarito che, ai fini della determinazione delle somme da vincolare, non devono essere detratte le spese connesse all'accertamento, alla notifica e alla riscossione delle violazioni, dovendosi applicare i criteri indicati dai principi contabili (allegati 4/1, punto 9.11.4, e 4/2, esempio n. 4), che ammettono esclusivamente la deduzione del FCDE e, ove presente, del compenso al concessionario.

Ciò posto, in considerazione delle modalità contabili adottate dall'ente, che hanno comportato l'inclusione del rimborso delle spese di postalizzazione nell'accertamento complessivo della sanzione, può ritenersi ammissibile, in via sostanziale, il finanziamento di tali spese nei limiti della componente di entrata avente natura di rimborso. Resta, tuttavia, ferma l'esigenza di una corretta gestione contabile, che impone la distinta rilevazione delle entrate da sanzioni e di quelle da rimborso spese, in quanto aventi natura diversa e, conseguentemente, differenti regimi di allocazione e vincolo in sede di bilancio.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame del rendiconto dell'esercizio 2024 ha evidenziato irregolarità riconducibili, in particolare, alla non corretta qualificazione del risultato di amministrazione.

Il controllo ha confermato la determinazione contabile del saldo, accertando un disavanzo di amministrazione pari a euro 20.530,69, da qualificarsi come disavanzo ordinario, il cui finanziamento deve essere disposto nei termini previsti dall'art. 188 del TUEL.

Sono state, inoltre, rilevate criticità nelle modalità di contabilizzazione e utilizzo delle entrate derivanti da sanzioni amministrative al codice della strada. Quest'ultimo aspetto non ha inciso, tuttavia, sulla determinazione del risultato di amministrazione

La Sezione, accertata la non corretta rappresentazione dei dati di consuntivo e degli equilibri interni di bilancio, ne richiede la correzione attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare ai sensi dell'art. 148 bis, terzo comma, del Tuel, finalizzata alla corretta determinazione del risultato di amministrazione (con riferimento alla corretta qualificazione del disavanzo emergente al termine dell'esercizio), all'adeguamento dei bilanci degli esercizi successivi e al finanziamento del disavanzo con gli strumenti ordinari previsti dall'art. 188 del TUEL.

L'ente dovrà, altresì, tenere in debita considerazione le disposizioni di cui all' art. 1, co. 788 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con particolare riferimento alla formazione del margine positivo che dovrà emergere dalla gestione degli esercizi 2025 e successivi per effetto della costituzione del fondo relativo al contributo alla finanza pubblica.

PQM

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- accerta la non corretta qualificazione del risultato di amministrazione 2024 che, al termine dell'esercizio, risulta pari a 20.530,69 euro e risulta ascrivibile, per l'intero importo a disavanzo ordinario;
- Richiede l'adozione di adeguate misure correttive, ai sensi dell'art. 148-bis Tuel, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.
- L'ente dovrà procedere alla corretta qualificazione del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2024 assicurandone il finanziamento attraverso gli strumenti ordinari disciplinati dall'art. 188 del TUEL.
- Dovrà, altresì, assicurare una puntuale applicazione delle disposizioni di cui all' art. 1, co. 788 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con particolare riferimento alla formazione del margine positivo che dovrà emergere dalla gestione degli esercizi 2025 e successivi per effetto della costituzione del fondo relativo al contributo alla finanza pubblica.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2025.

Il Relatore
Rosaria Di Blasi
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 30 dicembre 2025.

Il Funzionario preposto al servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)